

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 15 febbraio 2020

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 2 dicembre 2019, n. 13.

Modifica alla legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10, "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea provinciale 2019)". (19R00456). Pag. 1

LEGGE PROVINCIALE 2 dicembre 2019, n. 14.

Debito fuori bilancio. (19R00457) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
9 dicembre 2019, n. 31.

Rimborsi spese a favore di studentesse e di studenti con disabilità. (19R00468). Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
12 dicembre 2019, n. 32.

Regolamento di esecuzione sul servizio taxi e servizio di noleggio con conducente. (19R00469) Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 dicembre 2019, n. 33.

Modifica al regolamento sulla formazione specifica in medicina generale. (19R00470). Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 dicembre 2019, n. 34.

Modifica del regolamento d'esecuzione relativo alle tariffe per l'acqua potabile. (19R00471) Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 dicembre 2019, n. 35.

Modifiche di norme provinciali connesse alla riorganizzazione dell'Agenzia per la Protezione civile. (19R00472). Pag. 13


REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2019, n. 27.

Norme per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi nel processo legislativo e amministrativo. (19R00460). Pag. 16

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2019, n. 28.

Misure regionali per la prevenzione, il contrasto e la soluzione dei fenomeni di sovraindebitamento. (19R00459) Pag. 18





**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 2 dicembre 2019, n. 13.

Modifica alla legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10, “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea provinciale 2019)”.

(Pubblicata nel Supplemento n. 5 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 49/Sez. Gen. del 5 dicembre 2019)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica della legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10, «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea provinciale 2019)»

1. I commi 1 e 2 dell’art. 1 della legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10, sono così sostituiti:

«1. La Provincia autonoma di Bolzano, di seguito la Provincia, opera attraverso una propria rappresentanza a Bruxelles, istituita per promuovere le proprie istanze presso le istituzioni europee e influenzarne le scelte. Tramite la propria rappresentanza la provincia svolge altresì attività di formazione, informazione e divulgazione per promuovere l’integrazione europea e la conoscenza delle istituzioni e delle politiche dell’Unione europea, fornendo anche supporto a istituzioni, enti e associazioni altoatesini.

2. Per favorire un rafforzamento della presenza dell’Alto Adige a Bruxelles, la Provincia, tramite l’Ufficio di Bruxelles, supporta il coinvolgimento di differenti attori pubblici e privati del territorio, anche mediante programmi di lavoro specifici annuali».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 2 dicembre 2019

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

19R00456

LEGGE PROVINCIALE 2 dicembre 2019, n. 14.

Debito fuori bilancio.

(Pubblicata nel Supplemento n. 6 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 49/Sez. Gen. del 5 dicembre 2019)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dall’acquisizione di beni e servizi

1. È riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’acquisizione di beni e servizi, in assenza del preventivo impegno di spesa, riportati nell’allegata tabella A.


Art. 2.

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge quantificati in 1.855.219,79 euro per l’anno 2019 e in 6.327.113,76 euro per l’anno 2020 si provvede:

a) quanto a 1.627.902,09 euro per l’anno 2019 e a 6.327.113,76 euro per l’anno 2020 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021; b) quanto a 227.317,70 euro per l’anno 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte capitale nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021.

2. La ripartizione provinciale finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 2 dicembre 2019

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

19R00457

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
9 dicembre 2019, n. 31.

Rimborsi spese a favore di studentesse e di studenti con disabilità.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 50/Sez. Gen. del 12 dicembre 2019)

Il Presidente della Provincia vista la deliberazione della giunta provinciale del 3 dicembre 2019, n. 1041;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

AMBITO DI APPLICAZIONE, FINALITÀ E PRESUPPOSTI DI ACCESSO

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di rimborsi spese a favore di studentesse e di studenti con disabilità nell'ambito del diritto allo studio universitario, ai sensi dell'art. 13 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, e successive modifiche, nonché ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, e successive modifiche.

Art. 2.

Finalità e tipologia di prestazioni

1. Al fine di agevolare il diritto allo studio a studentesse e studenti con disabilità possono essere concesse le seguenti agevolazioni, a partire dall'iscrizione come studente ordinario/studentessa ordinaria:

- a) rimborso delle spese per un servizio di assistenza e di accompagnamento;
- b) rimborso delle spese di trasporto;
- c) rimborso delle spese per l'acquisto di strumenti di ausilio connessi allo studio;
- d) rimborso delle spese per altri servizi idonei a superare le barriere all'istruzione universitaria.

Art. 3.

Beneficiari

1. Beneficiari della concessione di un rimborso sono gli studenti e le studentesse con un'invalidità civile ai sensi della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, di almeno il 74%, con cecità civile o sordità e che, per il conseguimento di un titolo/grado accademico, frequentano istituzioni universitarie o scuole ed istituti del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore con sede nel territorio nazionale od in paesi dell'area culturale tedesca (denominate in seguito «università»).

Art. 4.

Requisiti

1. Gli studenti e le studentesse che frequentano una università in Alto Adige hanno diritto alla concessione di un rimborso se:

a) sono cittadini/cittadine dell'Unione europea, oppure

b) sono cittadine/cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in Italia o cittadine/cittadini che hanno ottenuto il riconoscimento dello *status* di rifugiato/rifugiata o di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 [recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno *status* uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta] e, di conseguenza, sono equiparati alle cittadine e ai cittadini italiani, oppure

c) sono cittadine/cittadini extracomunitari con altro permesso di soggiorno previsto dalla normativa nazionale, e risiedono ininterrottamente da almeno un anno in Provincia di Bolzano.

2. Gli studenti e le studentesse che frequentano un'università fuori Provincia di Bolzano hanno diritto alla concessione di un rimborso se rientranti nelle categorie di cui al comma 1 e se risiedono ininterrottamente da almeno due anni in Provincia di Bolzano.

Art. 5.

Limiti di età

1. Alla data di presentazione della domanda gli studenti e le studentesse non devono aver superato i seguenti limiti di età:

a) trentacinque anni compiuti in caso di iscrizione ad un corso di studio di I ciclo di cui alla tabella A;

b) quaranta anni compiuti in caso di iscrizione ad un corso di studio di II ciclo di cui alla tabella A.



Art. 6.

Presupposti di accesso per il corso di studio

1. Gli studenti e le studentesse devono essere in possesso del diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo di un corso di istruzione secondaria di secondo grado (*ex* diploma di maturità) o di un titolo di studio conseguito all'estero ad esso equiparato (es. diploma di superamento dell'esame di abilitazione allo studio).

2. Gli studenti e le studentesse, nell'anno accademico in cui vengono sostenute le spese, devono essere regolarmente iscritti ad un'università e frequentare un corso di I o II ciclo di cui alla tabella A.

3. Il rimborso spese può essere concesso solo per la frequenza di un corso di studio al termine del quale si ottiene un grado accademico superiore a quello eventualmente già conseguito.

4. Non possono beneficiare del rimborso spese gli studenti e le studentesse che:

a) sono iscritti all'università con riserva, sono in lista d'attesa per l'ammissione all'università o sono iscritti a singoli corsi universitari;

b) dopo la conclusione di un corso di studio di I ciclo o a ciclo unico [I+II], frequentano un corso di studio di I ciclo;

c) dopo la conclusione di un corso di studio di II ciclo o a ciclo unico [I+II], frequentano un corso di studio di II ciclo, al termine del quale si ottiene un grado accademico equivalente od inferiore a quello già conseguito;

d) concludono il corso di studio prima del 1° dicembre dell'anno di presentazione della domanda e nello stesso anno accademico non sono iscritti ad un corso di studio di ciclo superiore che soddisfa i requisiti di cui al presente articolo.

5. In deroga a quanto disposto alla lettera *b)* del comma 4, gli studenti e le studentesse che hanno concluso un corso di laurea triennale presso un conservatorio musicale possono beneficiare del rimborso spese per un secondo corso di studio dello stesso ciclo, nel caso in cui abbiano iniziato il primo corso durante la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ed abbiano frequentato e concluso l'ultimo anno di studio dopo il conseguimento del diploma di superamento dell'esame di Stato (*ex* diploma di maturità).

6. È possibile usufruire dei rimborsi anche per un semestre od un anno all'estero, purché l'iscrizione all'università di provenienza rimanga valida durante tale periodo e che gli esami sostenuti all'estero vengano riconosciuti per il corso di studio frequentato.

Art. 7.

Durata massima del corso di studio

1. I rimborsi spese di cui al presente regolamento sono concessi per i seguenti periodi massimi:

a) otto anni, in caso di corsi di studio consecutivi;

b) nove anni, in caso di corsi di studio aventi durata legale di sei anni;

c) nove anni, in caso di frequenza di un *master* di I livello di II ciclo dopo il conseguimento della laurea triennale/*bachelor* e prima del conseguimento della laurea magistrale/*master*.

2. Ai fini del calcolo della durata del corso universitario sono conteggiati tutti gli anni a partire dalla prima immatricolazione al corso di studio attualmente frequentato, come da tabella A.

3. Ai fini del calcolo della durata totale dei corsi di studio sono conteggiati anche gli anni accademici prima dell'eventuale cambio del corso di studio, per i quali lo studente/la studentessa ha già percepito rimborsi spese.

4. Ai fini del calcolo della durata del corso di studio, le interruzioni del corso di studio attualmente frequentato sono considerate soltanto se lo studente/la studentessa ha ottenuto l'aspettativa o se nel semestre/nell'anno di riferimento non era iscritto/iscritta ad un'università.

Art. 8.

Merito di studio da conseguire

1. Gli studenti/Le studentesse devono conseguire almeno il 40% del numero di crediti formativi richiesto nel bando di concorso per le borse di studio ordinarie (le frazioni vengono arrotondate per difetto da 0 a 0,50 e per eccesso da 0,51) e cioè:

a) per il primo anno di studio (1° o 2° semestre): possesso del diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo di un corso di istruzione secondaria di secondo grado (*ex* diploma di maturità) o di un titolo di studio conseguito all'estero ad esso equiparato. Con questo merito di studio, anche in caso di passaggio ad un altro corso di studio, la borsa di studio può essere richiesta al massimo due volte;

b) per il secondo anno di studio (3° o 4° semestre): 10 ECTS;

c) per il terzo anno di studio (5° o 6° semestre): 32 ECTS;

d) per il quarto anno di studio (7° o 8° semestre): 54 ECTS;

e) ulteriori 18 ECTS per ogni anno di studio aggiuntivo;

f) per l'ultimo anno di studio: in alternativa al merito di studio di cui alle lettere precedenti, è possibile presentare domanda con il merito di studio «Inizio della tesi di laurea» se alla data di presentazione della domanda sono già stati fissati per iscritto l'argomento ed il nome del relatore/della relatrice della tesi di laurea.

2. Non è ammissibile l'accredito dei punti *bonus* previsti nel bando di concorso per le borse di studio ordinarie.

Art. 9.

Rilevamento e valutazione della situazione economica

1. Ai fini del rilevamento e della valutazione della situazione economica del nucleo familiare si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche.



L'ammontare del rimborso spese è determinato ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento.

2. Il limite massimo ammissibile del valore della situazione economica (VSE) è pari a 8.

Art. 10.

Cumulabilità

1. I rimborsi possono, di regola, essere cumulati con borse di studio o altri interventi atti ad assicurare il diritto allo studio universitario.

2. I costi per i quali viene concesso il rimborso non possono essere già stati rimborsati da altre istituzioni pubbliche o private o da altri enti che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche.

Capo II

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI

Art. 11.

Rimborso delle spese per un servizio di assistenza e di accompagnamento

1. Agli studenti ed alle studentesse di cui all'art. 3 che sono in grado di affrontare uno studio universitario solo se assistiti o accompagnati all'università o nel luogo di studi ovvero sul tragitto per raggiungere tali sedi, può essere concesso il rimborso dei costi per il servizio di assistenza e di accompagnamento nei seguenti casi:

a) presso lo studentato o l'alloggio privato: se lo studente/la studentessa ha bisogno di regolari prestazioni di assistenza per un certo numero di ore al giorno o 24 ore su 24, e alloggia fuori famiglia per motivi di studio, e quindi le prestazioni di assistenza abituali non possono essere mantenute, ma devono essere organizzate nuovamente presso il luogo di studio. Inoltre, possono essere rimborsati eventuali costi per la sistemazione dell'assistente insieme allo studente/alla studentessa nello studentato o nell'alloggio privato, quando c'è necessità di una presenza permanente, anche nelle ore notturne;

b) presso l'università: se lo studente/la studentessa ha bisogno di regolari prestazioni di assistenza nelle ore che trascorre all'università, o se ha bisogno di un/una *tutor* presso l'università, che lo/la aiuti nella preparazione del materiale didattico od in altre attività strettamente collegate con lo studio ed il tipo di disabilità, salvo quanto disposto al seguente comma 3;

c) sul tragitto per raggiungere l'università o verso il luogo di studi e viceversa: se lo studente/la studentessa è in grado di utilizzare i mezzi pubblici di trasporto solo con accompagnamento.

2. Se gli studenti/le studentesse di cui al comma 1 percepiscono l'assegno di cura di cui alla legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e/o l'indennità di accompagnamento di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, i costi di cui al comma 1, lettera a), sono ammessi solo al netto dei costi già coperti dall'assegno di cura e specificatamente se motivati dalla frequenza di un corso di studio universitario.

3. Gli studenti/Le studentesse sono obbligati a fare richiesta all'università dei servizi offerti agli studenti con disabilità e di servirsene per quanto compatibili. Possono essere riconosciuti ammissibili solo i costi per i servizi che non vengono già organizzati e finanziati dall'università stessa. Possono essere riconosciuti i costi per i servizi offerti dall'università, che lo studente/la studentessa deve pagare interamente o parzialmente.

4. Le studentesse e gli studenti stabiliscono, eventualmente dopo essersi consultati con gli organi competenti, il tipo di servizio di cui necessitano ed in quale misura e richiedono il rimborso dei costi sulla base dei preventivi di spesa che devono essere allegati alla domanda come descritto al Capo IV.

Art. 12.

Rimborso delle spese di trasporto

1. Agli studenti ed alle studentesse di cui all'art. 3 che non possono utilizzare mezzi pubblici di trasporto, può essere concesso il rimborso dei costi per il trasporto tra la residenza ed il luogo di studio ovvero tra l'alloggio nella località di studio e l'università.

2. Il rimborso di cui al comma precedente comprende anche le spese di trasporto per tratte non coperte dal servizio pubblico, qualora lo studente/la studentessa non sia in grado di raggiungere la più vicina fermata utile o non sia in grado di sopportare i tempi di attesa.

3. L'effettuazione di più percorsi giornalieri, compresi quelli a vuoto, può essere presa in considerazione solo in caso di comprovata necessità.

4. Per il trasporto effettuato con veicolo privato, è riconosciuto un rimborso pari all'indennità chilometrica spettante al personale provinciale in caso di missione ai sensi dei vigenti contratti collettivi.

5. Per il trasporto effettuato da imprese od associazioni che svolgono tale servizio (taxi, autonoleggiatori, cooperative, ecc.), il rimborso viene concesso in base ai preventivi di spesa che devono essere allegati alla domanda come descritto al Capo IV.

Art. 13.

Rimborso delle spese per l'acquisto di strumenti di ausilio connessi allo studio

1. Agli studenti ed alle studentesse di cui all'art. 3 può essere concesso il rimborso delle spese per l'acquisto di strumenti di ausilio connessi allo studio, che sono necessari per via della disabilità.

2. Il rimborso di cui al comma precedente include anche le spese per i servizi che mettono a disposizione gli strumenti di ausilio, nel caso in cui questi non siano reperibili sul mercato con le caratteristiche richieste.

3. Lo studente/la studentessa si impegna ad utilizzare gli strumenti di ausilio eventualmente messi a disposizione dall'università e ad acquistarli solo in caso di mancata disponibilità.



Art. 14.

Rimborso delle spese per altri servizi idonei a superare le barriere all'istruzione universitaria

1. Agli studenti ed alle studentesse di cui all'art. 3 può essere concesso il rimborso delle spese per altri servizi necessari per lo studio universitario esclusivamente per via della loro disabilità.

2. La descrizione dei servizi e della loro necessità deve essere sufficientemente motivata nei documenti di cui al Capo IV.

Capo III

SPESE AMMISSIBILI ED ENTITÀ DEL RIMBORSO

Art. 15.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese che riguardano una o più prestazioni elencate al Capo II e sono sorte dopo la presentazione della domanda.

2. L'ufficio provinciale per il diritto allo studio universitario esamina le dichiarazioni nella domanda, nonché i preventivi e le note riguardanti le motivazioni allegati alla domanda e decide, eventualmente dopo un colloquio personale con lo studente/la studentessa, se è data la necessità dei rimborsi richiesti per il raggiungimento del titolo accademico ambito.

3. Le spese indicate nella domanda possono essere ammesse per intero od in parte, oppure non essere ammesse.

Art. 16.

Entità del rimborso

1. Le spese ammesse ai sensi dell'art. 15 possono essere rimborsate fino al 100%.

2. L'entità del rimborso in relazione alle spese ammesse è determinata, ai sensi dell'art. 5, sulla base del Valore della situazione economica (VSE) del nucleo familiare di base dello studente/della studentessa:

VSE	Entità
oltre 8,00	0%
da 7,51 a 8,00	20%
da 7,01 a 7,50	40%
da 6,51 a 7,00	60%
da 6,01 a 6,50	80%
fino a 6,00	100%

Capo IV

DOMANDA, TERMINE DI PRESENTAZIONE E DOCUMENTAZIONE

Art. 17.

Termine di presentazione e domanda

1. Le domande possono essere presentate all'ufficio provinciale per il diritto allo studio universitario in seguito all'avvenuta iscrizione per il relativo anno accademico entro i seguenti termini:

a) per iscrizioni nel semestre invernale: 31 ottobre del relativo anno accademico;

b) per iscrizioni nel semestre estivo: 31 marzo del relativo anno accademico.

2. Nel caso in cui il termine di presentazione cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale seguente.

3. Le domande devono essere redatte sui moduli predisposti dall'amministrazione provinciale.

4. Per le domande presentate tramite lettera raccomandata, fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante.

5. Nel caso in cui domande, dichiarazioni o documenti vengano inviati per e-mail o per posta o vengano consegnati presso l'ufficio da persone terze, deve essere allegata la fotocopia del documento di identità dello studente/della studentessa.

6. Dalla domanda devono evincersi tutti i presupposti di cui al presente regolamento.

7. Tutte le comunicazioni connesse alla domanda per la concessione di un rimborso vengono inviate agli studenti/alle studentesse tramite posta elettronica, in caso di indicazione di un indirizzo e-mail valido nel modulo di domanda. In caso contrario, le comunicazioni vengono inviate tramite posta tradizionale.

Art. 18.

Documentazione

1. La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

a) un parere medico od un attestato di disabilità dello studente/della studentessa;

b) un'autocertificazione riguardo al livello assistenziale rilevato o alla percezione dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche;

c) preventivi di spesa per tutti i servizi od acquisti per i quali si richiede il rimborso;

d) dichiarazione dello studente/della studentessa, dalla quale si evince per quale ragione ed in che misura i servizi e gli acquisti, per i quali si richiede il rimborso, siano necessari per rendere possibile lo studio universitario allo studente/alla studentessa, nonché certificazione medica, ove necessaria.



2. Nel caso di richiesta di rimborso delle spese per un servizio di assistenza e di accompagnamento di cui all'art. 11, deve essere inoltre allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione dello studente/della studentessa che, esclusivamente ai fini degli studi universitari, necessita di un numero di ore di assistenza maggiore rispetto al monte ore già concesso, con indicazione dell'ammontare delle ore aggiuntive richieste;

b) certificazione dell'università riguardante i servizi offerti direttamente da quest'ultima per gli studenti/le studentesse con disabilità, ovvero che non vengono offerti e quindi devono essere organizzati autonomamente.

3. Nel caso di richiesta di rimborso delle spese per l'acquisto di strumenti di ausilio ai sensi dell'art. 9, va inoltre allegata la seguente documentazione:

a) certificazione dell'università o dichiarazione che né l'università né un'altra istituzione pubblica o privata mette a disposizione gratuita i relativi strumenti di ausilio.

4. Tutti i cittadini extracomunitari e le cittadine extracomunitarie devono presentare, in aggiunta alla domanda ed entro quindici giorni di calendario dalla presentazione della stessa, personalmente all'ufficio provinciale per il diritto allo studio universitario il permesso di soggiorno in Italia, salvo che questo non sia già presente in ufficio.

5. Le cittadine ed i cittadini extracomunitari senza permesso di soggiorno di lungo periodo devono comprovare tutte le dichiarazioni e tutti i dati richiesti di cui al presente regolamento mediante la presentazione dei relativi documenti, che devono essere allegati alla domanda. Fanno eccezione, ai sensi dell'art. 5, comma 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, i dati personali che possono essere confermati od autenticati da soggetti pubblici o privati di diritto italiano. I dati devono essere documentati attraverso certificazioni od attestazioni rilasciate dalle autorità competenti dello Stato estero di provenienza e corredate da una traduzione in lingua tedesca, italiana od inglese; tali certificazioni od attestazioni devono essere autenticate dalle autorità consolari italiane, che attestano la conformità all'originale, dopo aver informato i/le richiedenti in merito alle conseguenze penali in caso di produzione di documenti od attestati falsi.

6. Le cittadine ed i cittadini extracomunitari provenienti dai Paesi particolarmente poveri di cui alla allegata tabella B, per la valutazione del patrimonio e del reddito devono presentare un'attestazione della rappresentanza italiana nel loro Paese di provenienza, dalla quale risulta che essi/esse non appartengono ad una famiglia che dispone notoriamente di un reddito alto e che non appartengono ad uno cetso sociale elevato. Questa documentazione deve essere allegata alla domanda. In ogni caso queste persone devono dichiarare il reddito percepito ed il patrimonio detenuto nell'UE.

7. I cittadini e le cittadine che abbiano ottenuto il riconoscimento dello *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95/UE devono allegare alla domanda attestazioni ufficiali rilasciate dal Ministero degli interni italiano o dal Commissariato delle Nazioni Unite, quale riconoscimento del loro particolare stato. In riferimento alla situazione economica si considerano solo il reddito percepito ed il patrimonio detenuto nell'UE.

Art. 19.

Rendicontazione e liquidazione del rimborso

1. Il rendiconto deve essere presentato entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di concessione dell'agevolazione.

2. Ai fini della rendicontazione va presentata la seguente documentazione:

a) una lista riassuntiva delle spese sostenute, firmata dallo studente/dalla studentessa, dalla quale si evincono i dati di riferimento dei documenti di spesa. Nel caso in cui dai documenti di spesa relativi ai servizi di assistenza ed accompagnamento non si possano evincere le ore erogate o dai documenti relativi al servizio di trasporto non si possano evincere le corse effettuate, anche queste sono da indicare nella lista;

b) i documenti di spesa fino al raggiungimento dell'importo complessivo delle spese ammesse. I documenti di spesa devono essere riferiti alle spese ammesse, conformi alle vigenti disposizioni di legge, intestati allo studente/alla studentessa e quietanzati;

c) la dichiarazione dello studente/della studentessa che le relative spese non sono state rimborsate, in toto od in parte, da altre istituzioni pubbliche o private.

3. La documentazione contabile completa può essere presentata personalmente od inviata tramite posta od e-mail. Nel caso di invio per e-mail la documentazione deve essere inviata in formato .pdf all'indirizzo dirittostudio.universitario@provincia.bz.it o tramite Posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo hochschulfoerderung.dirittostudiouni@pec.prov.bz.it La responsabilità per la trasmissione corretta ed il rischio di consegna spetta al richiedente.

4. La liquidazione del rimborso avviene su apposita domanda, dopo la presentazione di tutta la documentazione amministrativa e contabile necessaria alla rendicontazione, nell'ammontare stabilito ai sensi dell'art. 16, comma 2.

5. Nel caso in cui le spese non vengano sostenute per intero, il rimborso è ridotto in maniera proporzionale.

6. Gli importi saranno versati su un conto corrente bancario. Pertanto, nella domanda è necessario indicare il numero di conto corrente e le coordinate bancarie (vale a dire IBAN e BIC). L'importo può essere versato solo su un conto intestato allo studente/alla studentessa.

Art. 20.

Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l'amministrazione provinciale esegue, su almeno il sei per cento delle domande agevolate, idonei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni.

2. Le domande da controllare vengono individuate tramite sorteggio. Questo viene effettuato da una commissione interna, utilizzando un apposito programma informatico. La commissione determina quali dichiarazioni vanno controllate, con quali modalità e quali documenti devono essere presentati dagli studenti interessati/dalle studentesse interessate.



3. Fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti, l'ufficio competente può disporre le ulteriori verifiche ritenute necessarie.

4. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione o l'omissione di informazioni dovute, il/la dichiarante, ai sensi dell'art. 2-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, perde il diritto al rimborso, conseguente al provvedimento eventualmente emanato sulla base della predetta violazione. In questi casi l'importo del rimborso concesso deve essere restituito maggiorato degli interessi legali e vengono applicate sanzioni amministrative ai sensi del succitato articolo. Resta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 9 dicembre 2019

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

19R00468

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
12 dicembre 2019, n. 32.

Regolamento di esecuzione sul servizio taxi e servizio di noleggio con conducente.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 51/Sez. Gen. del 19 dicembre 2019)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 19 novembre 2019, n. 967;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina il servizio taxi e il servizio di noleggio con conducente, in esecuzione dell'art. 39 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, «Mobilità pubblica» e nel rispetto dei principi della

legge 15 gennaio 1992, n. 21, «legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea», e successive modifiche.

2. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) rimessa: un immobile o un posto auto ubicato su sottofondo stabile e adeguatamente delimitato, di cui il proprietario o chi dispone dei veicoli in *leasing* o in usufrutto ha, a qualunque titolo, la disponibilità;

b) sede operativa: il luogo in cui si svolge l'attività imprenditoriale.

Art. 2.

Autoservizi pubblici non di linea

1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea in Alto Adige. Vengono effettuati a richiesta dell'utenza in modo non continuativo né periodico, su itinerari e con orari non prestabiliti.

2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzeria, natante e veicoli a trazione animale;

b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura fino a nove posti (compreso il/la conducente), motocarrozzeria, velocipede, natante e veicoli a trazione animale.

Art. 3.

Funzioni dei comuni

1. I comuni esercitano le funzioni amministrative attuative in materia di servizio taxi e di servizio di noleggio con conducente sul proprio territorio, nel rispetto del presente regolamento.

2. Al fine di ottenere una maggiore razionalità ed efficienza, più comuni possono organizzare i servizi in ambiti territoriali sovracomunali mediante stipula di apposite convenzioni di collaborazione.

3. È compito dei comuni:

a) adottare i regolamenti comunali di cui all'art. 10 al fine di disciplinare l'esercizio del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente;

b) rilasciare le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente attraverso una procedura a evidenza pubblica;

c) provvedere all'accertamento delle infrazioni e all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 49 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, e successive modifiche.

Art. 4.

Servizio taxi

1. Il servizio taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge a un'utenza indifferenziata. La prestazione del servizio è obbligatoria all'interno del territorio definito dal regolamento comunale.



2. Lo stazionamento avviene in luoghi pubblici appositamente individuati dal comune. I veicoli adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dal regolamento comunale.

3. Il prelevamento dei passeggeri, ovvero l'inizio del servizio, ha luogo all'interno del territorio del bacino d'utenza definito dal regolamento comunale, il trasporto può avvenire verso qualunque destinazione. Per le destinazioni al di fuori del bacino d'utenza è necessario l'assenso del/della conducente.

4. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del passeggero o dei passeggeri, dietro pagamento di un corrispettivo. Tale corrispettivo è calcolato sulla base di tariffe determinate dai comuni. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.

5. Le autovetture adibite al servizio di taxi devono essere munite di tassametro omologato, leggendo il quale è possibile dedurre il corrispettivo da pagare. Ogni eventuale supplemento tariffario è portato a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili all'interno dell'autovettura.

6. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono di colore bianco e portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta «taxi».

7. La pubblicità sui veicoli adibiti al servizio di taxi è ammessa nei limiti delle disposizioni di cui all'art. 23, comma 2, del Codice della strada e all'art. 57 del regolamento al Codice della strada. La pubblicità non deve pregiudicare la riconoscibilità del veicolo quale mezzo di trasporto pubblico.

8. Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine e un contrassegno con la scritta in nero «servizio pubblico», del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.

Art. 5.

Servizio di noleggio con conducente

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo, a viaggio, o entrambi. La prestazione del servizio non è obbligatoria salvo il caso di cui all'art. 10, comma 3, lettera a).

2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco. È vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, ad eccezione dei seguenti casi:

a) nei comuni in cui non è esercitato il servizio taxi i veicoli utilizzati per il servizio di noleggio con conducente possono essere autorizzati allo stazionamento sulle aree pubbliche destinate al servizio taxi, definite nel regolamento comunale;

b) in accordo con le associazioni di categoria i comuni possono autorizzare lo stazionamento dei veicoli usati per il servizio di noleggio con conducente su suolo pubblico negli ambiti aeroportuali, ferroviari e delle stazioni degli autobus di linea, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione in

tali ambiti; in questo caso la sosta deve avvenire in aree diverse da quelle destinate al servizio taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e indicate come sosta autorizzata;

3. È in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa dell'utente che ha effettuato la prenotazione del servizio e per il tempo necessario a prelevarlo, farlo scendere o accompagnarlo.

4. Oltre a una sede operativa, almeno una rimessa dell'impresa deve essere situata nel territorio del comune che ha autorizzato il servizio. L'impresa può disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni dell'Alto Adige, previa comunicazione agli stessi comuni.

5. Ogni servizio di noleggio con conducente deve partire dalle rimesse di cui al comma 4 e terminare nelle stesse. È possibile derogare a tale obbligo registrando nel foglio di servizio, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d'attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno del territorio provinciale. Il luogo di prelevamento e destinazione dei passeggeri può essere situato anche al di fuori della provincia.

6. Fatto salvo il periodo di transizione di cui all'art. 16, comma 2, il/la conducente ha l'obbligo di compilazione e tenuta del foglio di servizio standardizzato in formato digitale. Il foglio di servizio deve essere compilato per ogni singola prestazione prima della partenza e deve riportare: la targa del veicolo, il nome del/della conducente, la data, il luogo e i chilometri di partenza, l'orario d'inizio servizio e la destinazione. Al termine del servizio devono essere indicati l'orario e il chilometraggio.

7. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è concordato direttamente tra utente e conducente.

8. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza e del lunotto, un contrassegno con la scritta «Mietwagen/Noleggio» (lettere nere su fondo giallo) e sulla parte posteriore una targa inamovibile recante la dicitura «NCC», lo stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e un numero progressivo.

9. I veicoli per il noleggio con conducente non possono riportare in alcuna loro parte la scritta «taxi» o una scritta che si possa confondere con la dicitura taxi.

10. La pubblicità sui veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente è ammessa nei limiti delle disposizioni di cui all'art. 23, comma 2, del Codice della strada e all'art. 57 del regolamento al Codice della strada.

11. È consentito l'uso del rimorchio per il trasporto di attrezzature personali del cliente che si trovi a bordo, ad esempio sedia a rotelle, carrozzina, biciclette, ecc.

12. Non è consentito l'utilizzo del rimorchio per il trasporto di attrezzatura o beni personali del/della conducente.



Art. 6.

Licenza per servizio taxi e autorizzazione per servizio di noleggio con conducente

1. Ogni licenza per il servizio taxi e ogni autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è riferita a un singolo veicolo e a una persona singola, con l'eccezione delle imprese di trasporto iscritte al registro elettronico nazionale (REN), per le quali l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è intestata all'impresa.

2. Non è ammesso, in capo a un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo a un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo a un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, quando i servizi sono effettuati con natanti.

3. Intestatario della licenza e dell'autorizzazione, della carta di circolazione e dell'immatricolazione dei veicoli deve essere il proprietario/la proprietaria o il soggetto che ha la disponibilità del veicolo in *leasing* o in usufrutto. In presenza di una delle figure giuridiche di cui all'art. 8, comma 1, lettere *b)* e *c)*, tutti i soci devono essere in possesso di una licenza o autorizzazione individuale.

4. Ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente costituisce titolo preferenziale, rispettivamente, l'aver esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza o essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente, in entrambi i casi per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi.

5. Per il rilascio delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi e delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

a) la capacità finanziaria, secondo cui l'impresa deve disporre di un patrimonio liquido di almeno 2.500,00 euro per il primo veicolo e di almeno 1.250,00 euro per ciascun veicolo supplementare. Sono escluse dalla prova di capacità finanziaria le imprese di trasporto iscritte al REN;

b) la prova del regolare svolgimento della revisione periodica di legge e della regolare manutenzione dei veicoli secondo le disposizioni della casa costruttrice;

c) l'utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni, corrispondenti almeno alla classe di emissioni Euro-4, fatta eccezione per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico.

6. Nella procedura di gara pubblica per l'assegnazione di licenze di taxi e autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente vengono presi in particolare considerazione i seguenti elementi:

a) l'utilizzo di veicoli a trazione elettrica o ibrida e di veicoli alimentati con gas naturale liquido o con idrogeno;

b) l'attestazione comprovante l'adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca (attestato di bilinguismo A2 - *ex* livello D - o superiore del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue);

c) l'attestazione comprovante l'avvenuta frequenza negli ultimi dieci anni di un corso di pronto soccorso;

d) l'attestazione comprovante l'avvenuta frequenza di un corso di addestramento di guida sicura in condizioni difficili o pericolose (ad esempio, fondo scivoloso o neve);

e) la disponibilità ad effettuare il servizio di notte e nei giorni festivi;

f) la possibilità di adottare forme digitali di pagamento.

7. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatorio disporre, in base a un valido titolo giuridico, di una sede e di una rimessa o pontile di attracco.

8. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del/della titolare, alla persona da questi/questa designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'art. 11 e in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività, quando il/la titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da almeno cinque anni;

b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;

c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia o infortunio, o non possa più effettuarlo causa ritiro definitivo della patente di guida.

9. Al/Alla titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita un'altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita un'altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

10. In caso di morte del/della titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite a uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del/della titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti. Entro il termine massimo di due anni e con relativa autorizzazione del sindaco, la licenza o l'autorizzazione possono anche essere trasferite ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del/della titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'art. 11 e in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 7.

Sostituzione alla guida

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente.

2. Gli eredi del/della titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida fino al raggiungimento dell'età prevista dalla legge per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale (CAP) da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 11 e in possesso dei requisiti prescritti.



3. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità della licenza o dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli o alla conduzione dei natanti, per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente.

4. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato da un contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base a un contratto di gestione.

5. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'art. 11, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile.

Art. 8.

Figure giuridiche

1. Al fine del libero esercizio della propria attività i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono:

- a) essere iscritti, in qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, nell'elenco delle attività artigianali del registro delle imprese di cui all'art. 6 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane e in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di servizio di noleggio con conducente.

2. Nei casi di cui al comma 1 il/la titolare di licenza o autorizzazione può conferire alle figure giuridiche previste da detto comma la propria licenza o autorizzazione salvo rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza o esclusione dalle medesime figure giuridiche.

3. In caso di recesso la licenza o l'autorizzazione potrà essere ritrasferita al socio conferente solo una volta trascorso un periodo di almeno un anno dal recesso.

Art. 9.

Servizi tecnologici per la mobilità

1. La digitalizzazione e la creazione di piattaforme tecnologiche che organizzano e coordinano servizi di taxi o servizi noleggio con conducente forniti da differenti operatori economici, permettono di rispondere alle esigenze

di mobilità dei passeggeri sia migliorando l'accessibilità territoriale dei servizi di trasporto sia perseguendo la riduzione di costi e di tariffe.

2. Le imprese che forniscono servizi tecnologici su base commerciale, utilizzando una piattaforma digitale per mettere in contatto passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere o a fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio provinciale, possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.

Art. 10.

Regolamenti comunali

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento i comuni adottano i propri regolamenti sull'esercizio del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente, sulla base di un regolamento tipo vincolante con i contenuti minimi, predisposto dal Consorzio dei Comuni della provincia di Bolzano. I comuni che condividono un unico bacino d'utenza adottano un regolamento coordinato.

2. Con i regolamenti di cui al comma 1, i comuni determinano:

- a) il bacino d'utenza per l'esecuzione dei servizi;
- b) il numero delle licenze per il servizio taxi e delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente da assegnare a ogni singolo comune;
- c) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, tenendo conto di quanto stabilito all'art. 6;
- d) le modalità di attestazione della capacità finanziaria;
- e) le modalità per lo svolgimento del servizio a favore di persone con disabilità, cui deve in ogni modo essere garantito l'accesso ai servizi, il numero e il tipo di veicoli destinati al servizio di noleggio con conducente da attrezzare per il trasporto di persone con disabilità e il numero e il tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche al trasporto di persone con disabilità particolarmente gravi;
- f) il tipo e le caratteristiche dei veicoli da adibire al servizio taxi e al servizio di noleggio con conducente;
- g) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio taxi e le modalità per l'indicazione delle stesse;
- h) le modalità di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del regolamento comunale;
- i) le sanzioni per la violazione delle disposizioni del regolamento comunale.

3. Con il regolamento i comuni possono inoltre prevedere:

- a) l'obbligo della prestazione del servizio di noleggio con conducente se nel bacino d'utenza sono state rilasciate autorizzazioni per tale servizio, ma nessuna licenza per il servizio taxi; in tal caso sono stabiliti anche i dettagli della prestazione obbligatoria e le relative tariffe;



b) la possibilità, per i titolari di licenza per il servizio taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, di svolgere servizi integrativi, quali il taxi ad uso collettivo, anche mediante altre forme di organizzazione del servizio;

c) la possibilità, per i veicoli usati per il servizio di noleggio con conducente, di accedere alle zone a traffico limitato, eventualmente subordinata al pagamento di un corrispettivo;

d) l'istituzione di una commissione consultiva operante in riferimento all'esercizio dei servizi e all'applicazione del regolamento comunale; in tal caso con il regolamento si stabiliscono compiti, durata, funzionamento e composizione della commissione stessa, garantendo la rappresentanza paritetica delle organizzazioni di categoria e del Centro Tutela Consumatori Utenti Alto Adige;

e) ulteriori obblighi, diritti e divieti specifici per l'esercizio del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente.

Art. 11.

Ruolo dei/delle conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea

1. È istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano il ruolo dei/delle conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. Il ruolo è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a) conducenti di autovettura;
- b) conducenti di motocarozzetta;
- c) conducenti di natanti;
- d) conducenti di veicoli a trazione animale;
- e) conducenti di velocipedi.

2. I requisiti per l'iscrizione nel ruolo sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea o di qualsiasi altro Stato, in quest'ultimo caso alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia d'immigrazione;

b) possesso del certificato di abilitazione professionale e della rispettiva patente di guida, non revocati o sospesi, neppure temporaneamente, per mancanza dei requisiti richiesti;

c) possesso dei requisiti di idoneità morale di cui all'art. 12;

d) superamento dell'esame di idoneità per l'iscrizione nel ruolo, di cui all'art. 14.

3. I soggetti non più in possesso dei requisiti sono cancellati d'ufficio dal ruolo, fatta salva la possibilità di un'eventuale sospensione.

Art. 12.

Requisito dell'idoneità morale per l'iscrizione nel ruolo

1. Il/la richiedente soddisfa il requisito dell'idoneità morale se:

a) non ha riportato alcuna condanna irrevocabile a pena detentiva in misura complessivamente superiore a due anni per delitti non colposi;

b) non ha riportato alcuna condanna definitiva a pena detentiva per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958 n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui);

c) non è destinatario/destinataria, con provvedimento definitivo, di misure di prevenzione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

d) non ha riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, alcuna condanna per delitti che comporti la pena accessoria dell'interdizione ai sensi degli articoli 19, 28 e seguenti del codice penale;

e) non ha riportato alcuna condanna per contravvenzioni che comporti la pena accessoria della sospensione dall'esercizio della professione o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ai sensi degli articoli 19, 35 e 35-bis del codice penale.

2. Nei casi elencati al comma 1, lettere a), b) e c), il requisito è tuttavia da considerarsi soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 e seguenti del codice penale e dell'art. 460, comma 5 del codice di procedura penale, o una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

3. Nei casi di condanna di cui al comma 1, lettere d) ed e), il requisito è da considerarsi non soddisfatto per l'intera durata della pena accessoria;


4. Il requisito dell'idoneità morale inizialmente posseduto viene meno quando:

a) apposite disposizioni di legge lo prevedono;

b) la persona interessata ha riportato una condanna o è stata sottoposta ad un provvedimento tra quelli indicati al comma 1;

c) alla persona interessata sono state inflitte, in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle norme sulle condizioni di retribuzione e di lavoro della professione o dell'attività di servizio pubblico non di linea e comunque tali da comportare la revoca della patente, del certificato di abilitazione professionale, della carta di circolazione, della licenza o dell'autorizzazione.

5. Il venir meno del requisito dell'idoneità morale comporta, per gli iscritti, la cancellazione dal ruolo, salvo i casi previsti dalle lettere d) ed e) del comma 1, per i quali è disposta la sospensione, limitatamente alla durata della pena.



Art. 13.

Commissione provinciale per l'accertamento del requisito dell'idoneità per l'iscrizione nel ruolo

1. È istituita presso la sede della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano la Commissione provinciale per l'accertamento del requisito d'idoneità per l'iscrizione nel ruolo dei/delle conducenti dei veicoli e natanti adibiti a servizio pubblico non di linea. La Commissione è composta da:

- a) un funzionario/una funzionaria della ripartizione provinciale mobilità, di qualifica funzionale non inferiore all'ottava, che la presiede;
- b) un/una rappresentante dell'ufficio provinciale trasporto persone;
- c) un/una rappresentante dell'ufficio provinciale patenti e abilitazioni di guida.

2. La Commissione è nominata dal direttore/dalla direttrice della ripartizione mobilità e dura in carica tre anni. Le funzioni di segretario/segretaria sono svolte da un impiegato/una impiegata della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

3. È compito della Commissione:

- a) stabilire le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità di cui all'art. 14;
- b) accertare, mediante esame, l'idoneità per l'iscrizione nel ruolo;
- c) valutare la regolarità delle domande per l'iscrizione nel ruolo dei/delle conducenti di veicoli e natanti adibiti a servizio pubblico non di linea;
- d) controllare che gli iscritti al ruolo continuino a soddisfare i requisiti d'idoneità morale;
- e) fornire l'elenco aggiornato degli iscritti al ruolo alla ripartizione provinciale mobilità e ai comuni interessati.

Art. 14.

Esame di idoneità

1. Chi intende sostenere l'esame di idoneità per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli e natanti adibiti a servizio pubblico non di linea deve presentare domanda alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bolzano, utilizzando l'apposito modulo.

2. L'esame di idoneità consiste in una prova scritta o orale e verte sulle seguenti materie:

- a) geografia stradale e fisica, e toponomastica dell'Alto Adige;
- b) regolamentazione dei servizi stradali per viaggiatori;
- c) accesso alla professione e suo esercizio;
- d) norme concernenti il collaudo, l'immatricolazione e la manutenzione dei veicoli;
- e) norme concernenti la tutela dell'ambiente in relazione all'utilizzo e alla manutenzione dei veicoli;

f) sicurezza della circolazione e prevenzione degli incidenti, in base alla vigente normativa;

g) provvedimenti da prendere in caso di incidenti;

h) norme comportamentali nei confronti dell'utenza.

3. Per gli aspiranti all'iscrizione nel ruolo in qualità di conducenti di veicoli a trazione animale l'esame consiste in una prova orale nella quale devono dimostrare di possedere nozioni in materia di:

a) manutenzione ordinaria dei veicoli;

b) guida e tenuta degli animali da tiro;

c) geografia e toponomastica del luogo dove intendono svolgere tale attività.

4. I candidati che superano la prova d'esame conseguono l'attestato di idoneità all'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea per la sezione corrispondente.

5. I candidati che non superano l'esame possono ripresentare domanda di ammissione a un'altra prova, ma non prima che siano trascorsi tre mesi dalla data della prova negativa.

6. L'attestato di cui al comma 4, costituisce il titolo per l'iscrizione nel ruolo.

Art. 15.

Sanzioni amministrative

1. Trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall'art. 49 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, e successive modifiche.

Art. 16.

Disposizioni transitorie

1. L'adeguamento dei sistemi per l'introduzione del foglio di servizio digitale di cui all'art. 5, comma 6, deve avvenire entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Nel periodo di transizione tra l'entrata in vigore del presente regolamento e l'introduzione del foglio di servizio digitale per i viaggi effettuati all'interno dell'Alto Adige non sussiste l'obbligo di compilazione della versione cartacea del foglio di servizio.

3. Qualsiasi modifica della ragione sociale richiesta per conformarsi alla disposizione di cui all'art. 5, comma 9 è effettuata entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 17.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) il decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 marzo 1995, n. 14, e successive modifiche;

b) il decreto del Presidente della Provincia 19 dicembre 2011, n. 43.



Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 12 dicembre 2019

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

19R00469

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 dicembre 2019, n. 33.

Modifica al regolamento sulla formazione specifica in medicina generale.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 51/Sez. Gen. del 19 dicembre 2019)

Il Presidente della provincia vista la deliberazione della giunta provinciale dell'11 dicembre 2019, n. 1102

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Composizione del Comitato scientifico per la formazione specifica in medicina generale

1. L'art. 5 del decreto del Presidente della provincia 20 ottobre 2003, n. 46, è così sostituito:

«Art. 5 (*Composizione*). — 1. Il Comitato scientifico per la formazione specifica in medicina generale è composto da:

a) il presidente/la presidente dell'ordine dei medici e degli odontoiatri della Provincia di Bolzano o un suo delegato/una sua delegata;

b) il direttore/la direttrice dell'Ufficio provinciale ordinamento sanitario o un suo delegato/una sua delegata;

c) quattro medici di medicina generale;

d) un medico specialista di una delle discipline oggetto del corso di formazione;

e) due esperte/esperti nel campo della formazione continua in medicina.

2. In caso di necessità sono interpellati esperte/esperti esterni.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 13 dicembre 2019

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

19R00470

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 dicembre 2019, n. 34.

Modifica del regolamento d'esecuzione relativo alle tariffe per l'acqua potabile.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 51/Sez. Gen. del 19 dicembre 2019)

Il Presidente della provincia vista la deliberazione della giunta provinciale dell'11 dicembre 2019, n. 1076;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Alla fine del comma 3 dell'art. 14 del decreto del Presidente della provincia 16 agosto 2017, n. 29, è aggiunto il seguente periodo:

«Inoltre, non si applica il cap tariffario di cui all'art. 3, comma 5, fino a quando tutti gli ammortamenti non siano compresi nel calcolo della tariffa.»

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 13 dicembre 2019

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

19R00471

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 dicembre 2019, n. 35.

Modifiche di norme provinciali connesse alla riorganizzazione dell'Agenzia per la Protezione civile.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 51/Sez. Gen. del 19 dicembre 2019)

Il Presidente della provincia vista la deliberazione della giunta provinciale dell'11 dicembre 2019, n. 1068



EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, recante «Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi di acque pubbliche e private».

1. Nel testo tedesco del comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, la parola «umfaßt» è sostituita dalla parola «umfasst».

2. Nel comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, l'ultimo periodo è così sostituito: «In caso di difficoltà decisionali di natura tecnico-idraulica in merito a sbarramenti di ritenuta con un invaso superiore a 2000 metri cubi, il comune può chiedere il parere dell'Ufficio idrologia e dighe dell'Agenzia per la protezione civile».

3. Nel comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, le parole «direttore dell'Ufficio dighe» sono sostituite dalle parole «direttore dell'Ufficio idrologia e dighe».

4. Nel comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, la parola «cinque» è sostituita dalla parola «dieci».

5. Nella lettera *a)* del comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, le parole «dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo» sono sostituite dalle parole «dell'Agenzia per la protezione civile».

6. Nella lettera *b)* del comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, le parole «dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste» sono sostituite dalle parole «della Ripartizione provinciale Foreste».

7. Nella lettera *c)* del comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, le parole «dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura» sono sostituite dalle parole «della Ripartizione provinciale agricoltura».

8. Nella lettera *d)* del comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, le parole «dell'Ufficio dighe» sono sostituite dalle parole «dell'Ufficio idrologia e dighe».

9. La lettera *e)* del comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, le parole «dell'Ufficio acque pubbliche» sono sostituite dalle parole «dell'Ufficio gestione sostenibile delle risorse idriche».

10. La lettera *f)* del comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, è abrogata.

11. Nel comma 5 dell'art. 3 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, le parole «direttore dell'Ufficio dighe» sono sostituite dalle parole «direttore dell'Ufficio idrologia e dighe».

12. Nel comma 7 dell'art. 3 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, la parola «cinque» è sostituita dalla parola «quattro».

13. Nel comma 8 dell'art. 3 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, le parole «legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 21» sono sostituite dalle parole «legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23».

14. Nel comma 9 dell'art. 3 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, le parole «l'Ufficio dighe» sono sostituite dalle parole «l'Ufficio idrologia e dighe» e l'ultimo periodo è abrogato.

15. Nei commi 1 e 2 dell'art. 4 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, le parole «direttore dell'Ufficio dighe» sono sostituite dalle parole «direttore dell'Ufficio idrologia e dighe».

16. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, è inserito il seguente comma 1-*bis*:

«1-*bis*. Il numero dei membri della Commissione di collaudo è stabilito dalla Commissione provinciale dighe.»

17. Nel comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, nel primo periodo le parole «direttore dell'Ufficio dighe» sono sostituite dalle parole «direttore dell'Ufficio idrologia e dighe». Nel secondo periodo le parole «Ufficio dighe sono sostituite dalle parole «Ufficio idrologia e dighe» e nell'ultimo periodo le parole «allo stesso Ufficio dighe» sono sostituite dalle parole «allo stesso ufficio».

18. Dopo il comma 4 dell'art. 5 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, è inserito il seguente comma 4-*bis*:

«4-*bis*. Per le opere di proprietà provinciale il compenso del collaudo e delle verifiche è compreso nell'indennità libero-professionale.»

19. Nel comma 5 dell'art. 5 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, le parole «direttore dell'Ufficio provinciale dighe» sono sostituite dalle parole «direttore dell'Ufficio idrologia e dighe».

20. Nei commi 6 e 7 dell'art. 5 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, le parole «direttore dell'Ufficio dighe» sono sostituite dalle parole «direttore dell'Ufficio idrologia e dighe».

21. Nel comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, le parole «euro 4.028» ed «euro 8.055» sono sostituite dalle parole «euro 10.000» ed «euro 20.000».

22. Nel comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, le parole «euro 403» ed «euro 2.417» sono sostituite dalle parole «euro 1.000» ed «euro 5.000».

23. Nel comma 3 dell'art. 6 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, le parole «euro 806» ed «euro 8.055» sono sostituite dalle parole «euro 2.000» ed «euro 20.000».

24. Nel comma 4 dell'art. 6 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, le parole «euro 805» ed «euro 4.026» sono sostituite dalle parole «euro 2.000» ed «euro 10.000».



25. Nel comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, le parole «all'Ufficio provinciale dighe» sono sostituite dalle parole «all'Ufficio idrologia e dighe».

26. Nel comma 2 dell'art. 7 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, le parole «l'Ufficio dighe» sono sostituite dalle parole «l'Ufficio idrologia e dighe».

27. Nei commi 3 e 4 dell'art. 7 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, le parole «direttore dell'Ufficio dighe» sono sostituite dalle parole «direttore dell'Ufficio idrologia e dighe».

Art. 2.

Modifica della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, recante «Interventi per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità naturali».

1. Nel comma 2 dell'art. 4 della legge provinciale 12 luglio 1975; n. 34, e successive modifiche, la parola «documentato» è soppressa.

Art. 3.

Modifiche della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, recante «Istituzione del Laboratorio biologico provinciale e dell'Ufficio idrografico provinciale».

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. L'Ufficio meteorologia e prevenzione valanghe dell'Agenzia per la protezione civile ha il compito di provvedere alla raccolta, al coordinamento e alla pubblicazione di tutte le osservazioni meteorologiche e di quelle inerenti al manto nevoso. Provvede inoltre alle attività di prevenzione dalle valanghe ed espleta il servizio meteorologico, entrambi anche ai fini di protezione civile, ai sensi dello statuto dell'Agenzia per la protezione civile.»

2. Il comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. L'Ufficio idrologia e dighe dell'Agenzia per la protezione civile ha il compito di rilevare i dati, svolgere le analisi ed elaborare i prodotti di idrologia quantitativa necessari allo sviluppo sostenibile e alla protezione dalle piene della Provincia Autonoma di Bolzano. L'ufficio svolge inoltre, ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, tutte le attività di competenza provinciale volte a garantire la sicurezza degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi idrici artificiali, assicurando in tal modo l'incolumità delle popolazioni e la protezione dei territori posti a valle di tali opere.»

3. Nel comma 3 dell'art. 3 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, e successive modifiche, le parole «l'ufficio idrografico - servizio prevenzione valanghe» sono sostituite dalle parole «l'Agenzia per la protezione civile».

4. Nel testo italiano del comma 3 dell'art. 3 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, e successive modifiche, le parole «per i compiti di cui alla precedente lettera h» sono sostituite dalle parole «per il rilascio dei pareri previsti da leggi o regolamenti provinciali».

5. Nel comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, le parole «l'Ufficio idrografico - servizio prevenzione valanghe» sono sostituite dalle parole «l'Agenzia per la protezione civile»; le parole «dell'Agenzia per la protezione civile» sono soppresse.

6. Nel comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, le parole «dell'Ufficio idrografico provinciale» sono sostituite dalle parole «dell'Ufficio idrologia e dighe dell'Agenzia per la protezione civile».

7. Nel comma 3 dell'art. 5 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, le parole «dall'Ufficio idrografico provinciale» sono sostituite dalle parole «dall'Ufficio idrologia e dighe».

8. Il comma 4 dell'art. 5 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, è così sostituito:

«4. I concessionari idroelettrici trasmettono, su richiesta, all'Ufficio idrologia e dighe i dati di esercizio degli impianti in formato digitale e in tempo reale.»

9. Nel comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, le parole «l'Ufficio idrografico provinciale» sono sostituite dalle parole «l'Ufficio idrologia e dighe dell'Agenzia per la protezione civile».

10. Nel comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, le parole «dell'Ufficio provinciale acque pubbliche» sono sostituite dalle parole «dell'Ufficio provinciale gestione sostenibile delle risorse idriche».

11. Nel comma 3 dell'art. 6 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, le parole «dell'Ufficio idrografico provinciale» sono sostituite dalle parole «dell'Ufficio idrologia e dighe».

Art. 4.

Modifiche della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, recante «Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile».

1. La rubrica dell'art. 12-bis della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, è così sostituita: «Ufficio centro funzionale provinciale».

2. Nel comma 1 dell'art. 12-bis della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, le parole «il Centro funzionale provinciale» sono sostituite dalle parole «l'Ufficio centro funzionale provinciale».

3. Nei commi 2 e 3 dell'art. 12-bis della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, le parole «nel Centro funzionale provinciale» sono sostituite dalle parole «nell'Ufficio centro funzionale provinciale».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 13 dicembre 2019

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

19R00472



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2019, n. 27.

Norme per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi nel processo legislativo e amministrativo.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 396 del 29 novembre 2019)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge, in attuazione dei principi di trasparenza, informazione e partecipazione stabiliti dagli articoli 14 e 15 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, disciplina l'attività di rappresentanza dei portatori di interesse presso i decisori pubblici quale attività che concorre alla formazione delle scelte politiche e amministrative, attraverso strumenti che garantiscano la massima trasparenza nei procedimenti di formazione degli atti legislativi, regolamentari e amministrativi generali.

2. Resta ferma l'applicazione della norma di cui all'art. 19 dello Statuto per l'attività ivi disciplinata.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) attività di rappresentanza di interessi: ogni attività dei portatori di interesse svolta nei confronti dei decisori pubblici, attraverso proposte, osservazioni, studi, ricerche e qualsiasi altra forma di iniziativa, comprese quelle che danno luogo ad accordi, con la quale vengono perseguiti interessi leciti propri o di terzi, anche di rilevanza non generale, al fine di incidere sui processi decisionali in atto, di avviarne dei nuovi o di inibirne il seguito;

b) portatori di interesse: organizzazioni, società, associazioni, fondazioni, gruppi e comitati che agiscono sia per interessi privati, anche collettivi o diffusi, sia con finalità di interesse generale;

c) rappresentanti dei portatori di interesse: chi svolge l'attività di cui al punto *a)* in rappresentanza di portatori di interesse, sulla base di un rapporto negoziale o di un incarico ricevuto;

d) decisori pubblici: il presidente, il sottosegretario e i componenti della Giunta regionale, il presidente e i componenti dell'Ufficio di presidenza dell'assemblea le-

gislativa, i consiglieri regionali, i direttori generali della regione e i direttori di enti, istituti e agenzie della regione stessa;

e) processi decisionali pubblici: i procedimenti di formazione degli atti legislativi, regolamentari e amministrativi generali, compresi quelli di pianificazione e programmazione, comunque denominati, di competenza di organi politici.

Art. 3.

Registro dei rappresentanti dei portatori di interesse - Adeguamento degli atti inerenti all'albo delle associazioni ex art. 19 dello Statuto

1. La Giunta regionale istituisce il registro dei rappresentanti dei portatori di interesse, di seguito registro. Il registro è istituito presso il Gabinetto del presidente della Giunta ed è gestito con le risorse umane e strumentali disponibili in tale struttura senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. L'Assemblea legislativa istituisce un proprio registro dei rappresentanti dei portatori di interesse.

2. Può svolgere attività di rappresentanza di portatori di interesse presso i decisori pubblici solo chi è iscritto al registro. Modalità di iscrizione e cancellazione, requisiti e documentazione da allegare alla richiesta di iscrizione sono stabiliti con delibera di Giunta, previa intesa con l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, nel rispetto dei seguenti presupposti essenziali:

a) esistenza di un rapporto di rappresentanza del portatore di interesse attestata da un rapporto negoziale o da un incarico ricevuto;

b) alla richiesta di iscrizione è allegata copia di atto costitutivo o statuto o regolamento o altra documentazione idonea che dimostri natura e scopi del portatore di interesse.

3. Il rappresentante o portatore di interesse è, in ogni caso, tenuto a dare tempestiva comunicazione in merito alla perdita dei requisiti di cui al comma 2, ovvero alla sopravvenienza di una delle cause di divieto previste dalla presente legge.

4. Ai fini dell'iscrizione al registro il rappresentante del portatore di interesse:


a) non deve aver riportato condanne passate in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione, la personalità dello Stato, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, l'economia pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la persona;

b) non deve essere stato interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici.

5. Non può iscriversi al registro e svolgere attività di rappresentanza di interessi:

a) chi ricopre la carica di consigliere regionale, assessore regionale, di sottosegretario o di presidente della Regione Emilia-Romagna, ovvero chi abbia ricoperto una di queste cariche negli ultimi dodici mesi che precedono la domanda di iscrizione;

b) chi ricopre la carica di componente del Governo della Repubblica ovvero di una delle Camere del Parlamento italiano o del Parlamento europeo;



c) i dipendenti della regione e degli enti del sistema delle amministrazioni regionali di cui all'art. 1, comma 3-bis, lettera d), della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), nonché dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambientale e l'energia (ARPAE), istituita ai sensi della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna);

d) chi è componente degli organi di vertice regionali e nazionali dei partiti, dei movimenti e delle associazioni politiche.

6. Fermi restando l'istituzione dell'albo delle associazioni e il protocollo di consultazione previsti dall'art. 19 dello Statuto, l'Assemblea legislativa provvede ad adeguare e integrare i relativi atti ai principi della presente legge.

7. L'iscrizione nel registro o la formale indicazione come rappresentante di associazione iscritta all'albo ai sensi dell'art. 19 dello Statuto consente di svolgere attività indifferentemente nei confronti di tutti i decisori pubblici contemplati dalla presente legge.

8. L'Ufficio di Presidenza approva le linee guida di cui al comma 2, sentito il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Assemblea legislativa.

9. I dati relativi al Registro sono pubblicati in apposita sezione del portale web della Regione Emilia-Romagna, nelle forme e con le modalità stabilite dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Art. 4.

Diritti e doveri dei rappresentanti dei portatori di interesse

1. I rappresentanti dei portatori di interesse possono:

a) chiedere di essere sentiti dai decisori pubblici in relazione ai diversi ambiti di competenza, e chiedere di essere da essi ricevuti per informazioni e chiarimenti di carattere tecnico relativi agli atti di loro interesse;

b) presentare ai decisori pubblici, in relazione alle rispettive competenze, proposte, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione intesi a perseguire le finalità dei propri portatori di interesse, fermo restando il principio di autonomia e di libertà del decisore pubblico nel determinare le proprie modalità di relazione;

c) seguire, anche per via telematica, i lavori delle commissioni assembleari, secondo quanto stabilito dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa. Sono esclusi i lavori della Giunta salvo diversa decisione della stessa. Restano ferme le altre modalità di consultazione previste dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa e dal protocollo di consultazione delle associazioni iscritte all'albo di cui all'art. 19 dello Statuto.

2. Nello svolgimento dell'attività presso i decisori pubblici i rappresentanti dei portatori di interesse devono:

a) rispettare i principi di legalità, trasparenza e correttezza istituzionale;

b) attenersi, riguardo ad ogni informazione acquisita, alle norme in materia di protezione dei dati personali;

c) non possono elargire o promettere doni, beni, prestazioni di servizio od offerte in denaro, anche indirettamente, ai decisori pubblici e a loro familiari;

d) rispondere tempestivamente ad ogni richiesta di chiarimenti ed informazioni, proveniente dalla Presidenza della Regione o dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa con riferimento a questioni che, a qualunque titolo, possano interessare l'attività di interesse rappresentata;

e) rendersi disponibili a presentare, su richiesta della regione, relativamente ad un dato intervallo temporale, una relazione concernente le attività svolte, che dia conto:

1) delle attività di rappresentanza di interessi svolte, con indicazione delle modalità, dei mezzi impiegati e dei relativi contenuti;

2) dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività;

3) delle risorse impiegate per lo svolgimento delle attività.

3. Fatte salve le condotte previste e punite dalla legge penale, i rappresentanti dei portatori di interesse non devono esercitare, nei confronti dei decisori pubblici, forme di pressione tali da coartare l'esercizio della loro libertà di giudizio, di voto o di determinazione.

Art. 5.

Doveri dei decisori pubblici

1. I decisori pubblici tengono in considerazione le attività di rappresentanza di interessi compatibilmente con l'interesse pubblico generale e quando, per qualsiasi motivo, ritengano violate da parte dei rappresentanti dei portatori di interesse le disposizioni della presente legge, ne danno immediata comunicazione al Capo di Gabinetto della Giunta e all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa per eventuali provvedimenti di cancellazione dal registro o dall'albo delle associazioni.

2. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa dettano specifiche indicazioni costituenti *best practices* affinché nella relazione illustrativa dei progetti di legge e di regolamento e nelle premesse degli atti amministrativi, i decisori pubblici diano atto dei soggetti consultati e delle attività svolte, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), con i rappresentanti dei portatori di interesse in ordine all'oggetto della decisione, nonché con altri soggetti.

3. Nel sito istituzionale della regione, in apposita sezione, sono rese note in forma di agenda pubblica le attività come definite all'art. 2, comma 1, lettera a), svolte tra i rappresentanti dei portatori di interesse e i decisori pubblici. L'agenda riporta la data, i temi di discussione e la documentazione prodotta nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.



Art. 6.

Verifica e monitoraggio

1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, ciascuno per il proprio ambito di competenza, presentano a cadenza biennale alla competente commissione assembleare apposite relazioni sui seguenti aspetti:

a) stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento all'istituzione del registro previsto all'art. 3 e all'adeguamento degli atti inerenti all'albo delle associazioni previsto dall'art. 19 dello Statuto;

b) numero di iscritti al registro e all'albo distinti per categorie degli interessi rappresentati;

c) grado di accoglimento delle proposte avanzate dai rappresentanti dei portatori di interesse nelle decisioni assunte dai decisori pubblici;

d) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.

2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione delle attività di verifica e monitoraggio di cui al comma 1.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 29 novembre 2019

BONACCINI

(*Omissis*).

19R00460

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2019, n. 28.

Misure regionali per la prevenzione, il contrasto e la soluzione dei fenomeni di sovraindebitamento.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 397 del 29 novembre 2019.*)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna persegue l'obiettivo di prevenire, contrastare e definire soluzioni alle crisi da sovraindebitamento.

2. Ai fini di cui al comma 1 la regione promuove e realizza azioni dirette a:

a) sostenere campagne d'informazione e sensibilizzazione, nonché specifici corsi di formazione, sull'uso responsabile del denaro e sull'accesso consapevole al credito;

b) favorire la composizione delle crisi da sovraindebitamento, a sostegno dei consumatori e dei debitori non soggetti né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento);

c) promuovere e sostenere l'attivazione di sportelli di preistruttoria, e forme di agevolazione e assistenza gratuita per l'accesso ai servizi degli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento operanti in Emilia-Romagna di cui all'art. 2;

d) favorire il reinserimento sociale e occupazionale delle persone interessate da crisi da sovraindebitamento, a seguito della sua composizione.

3. Tutti gli interventi della presente legge sono realizzati, in coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale, nel rispetto delle norme poste a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali quale garanzia del patrimonio informativo individuale del singolo cittadino.

4. Tutti gli interventi della presente legge sono finanziati dalla regione nell'ambito delle risorse annualmente autorizzate dalla legge di bilancio o dalla legge di stabilità con riferimento alle leggi settoriali vigenti.

Art. 2.

Accordi con organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento per l'Emilia-Romagna

1. Ai fini dell'art. 1 la regione promuove accordi con gli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento operanti in Emilia-Romagna o con i soggetti che li hanno costituiti.

2. La regione, per quanto di competenza, collabora con i comuni e gli altri enti locali per la qualificazione o l'eventuale istituzione nei rispettivi territori di ulteriori organismi.

3. Gli accordi del comma 1 possono essere finalizzati anche all'applicazione di sportelli di preistruttoria, agevolazioni e assistenza gratuita nei confronti di soggetti in particolari condizioni di criticità.

Art. 3.

Interventi di promozione e supporto

1. La regione promuove e sostiene la realizzazione di azioni di promozione delle iniziative di cui alla presente legge e delle altre misure dirette a prevenire e ad affrontare le crisi da sovraindebitamento. La regione sostiene altresì, anche mediante specifici accordi, iniziative dirette al medesimo fine scaturenti dall'iniziativa di enti locali, pubbliche istituzioni o qualificati soggetti pubblici e privati.



2. La regione, nell'ambito delle misure di cui al comma 1, opera in accordo con i soggetti ivi previsti per la costituzione di sportelli di preistruttoria al fine di orientare proficuamente gli utenti verso le diverse misure attivabili.

3. La regione svolge, anche attraverso accordi con altri qualificati organismi pubblici e privati, funzioni di assistenza tecnico-progettuale nei confronti degli enti locali che sviluppino iniziative coerenti con le finalità della presente legge.

4. La regione promuove e sostiene accordi con istituti di credito, in particolare di livello locale, per favorire il reinserimento sociale e occupazionale delle persone interessate da crisi da sovraindebitamento.

5. Fra le funzioni di cui al comma 1 possono rientrare anche misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e interventi di sostegno psicologico per i soggetti destinatari della presente legge.

Art. 4.

Programmazione

1. La giunta regionale approva annualmente, acquisito il parere delle competenti commissioni assembleari, il programma di attività comprensivo delle misure di supporto e promozione di cui all'art. 3.

Art. 5.

Clausola valutativa

1. La giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette all'assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della presente legge. In particolare, la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:

a) iniziative attuate per lo sviluppo e il consolidamento degli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento operanti in Emilia-Romagna;

b) iniziative attuate dalla regione per la diffusione e la conoscenza degli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento operanti in Emilia-Romagna;

c) iniziative degli enti locali che attivano servizi di supporto ai cittadini sul tema del sovraindebitamento;

d) iniziative dirette alla prevenzione delle crisi da sovraindebitamento.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 29 novembre 2019


BONACCINI

(*Omissis*).

19R00459



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 0 0 2 1 5 *

€ 2,00

